

concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale tali persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle normative nazionali applicabili ai rifugiati statuari e agli apolidi, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se tali categorie di persone siano esenti qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

- (9) In conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale.
- (10) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di prevedere esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari.
- (11) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero poter avere la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statuari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorché le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.
- (13) Il regime relativo alle possibilità di esenzione all'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dall'obbligo del visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto dell'Unione, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento nel presente regolamento per motivi di certezza del diritto.
- (14) La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione.
- (15) Occorre prevedere un meccanismo dell'Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri. Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.
- (16) Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.
- (17) Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare sufficiente trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

